

COMUNE DI MESAGNE
(Prov. di Brindisi)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE

L'anno il giorno del mese di, nella Residenza municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Il Comune di Mesagne nella persona del....., Responsabile dell'Area....., giusto Decreto Sindacale di nomina n..... del, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

E

L'Avv....., nato a il, C.F., con studio in al viale, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune

PREMESSO

Con atto della G.C. n.del è stata deliberato di ed affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv....., con studio in..... alla via.....

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Mesagne contrapposto a.....dinanzi al Tribunale di.....

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 – L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a

relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 – L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 – L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 – Il compenso per la prestazione di cui al presente incarico è stabilito in € onnicomprensive (onorari, spese, rimborso forfettario, IVA, CPA e ritenuta d'acconto).

Nella redazione della parcella finale, il legale deve tenere conto dell'attività effettivamente svolta.

Ai fini della liquidazione finale la misura dell'onorario è calcolata in fasi, con i seguenti importi:

- a) fase di studio: €;
- b) fase introduttiva: importo *sub a)* + €;
- c) fase istruttoria: importo *sub b)* + €;
- d) fase decisionale: € [*compresi a) + b) + c)*].

Tutti gli importi sopra riportati si intendono onnicomprensivi di maggiorazioni, spese, IVA, CPA, al lordo della ritenuta d'acconto.

Qualora il giudice liquidi a carico della controparte, in quanto parte soccombente, spese di lite per un importo superiore rispetto a quanto pattuito nel presente contratto, l'attribuzione all'avvocato del maggiore importo stabilito in sentenza potrà essere riconosciuto solo nel caso in cui il Comune riesca effettivamente a recuperare l'intera somma liquidata giudizialmente.

Art. 6 – Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o, comunque, alla data del deposito del

provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. A tal proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza ed esecuzione alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione .

Art. 7 – Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplina per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 8 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI - CODICE DI COMPORTAMENTO - NORME ANTICORRUZIONE

L'Avv. _____ dichiara di aver preso visione del “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mesagne” approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 251 del 18.9.2014 e di accettare i contenuti degli stessi. In caso di inosservanza dei Codici si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Avv. _____ dichiara, di non versare in condizioni di incompatibilità, conflitto di interesse, anche potenziale, con L'Ente contraente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010 l'Avv. _____ si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

I pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Mesagne tramite bonifico sui seguenti conti correnti bancari dedicati indicati dal contraente:

- Banca _____ IBAN _____ intestato a _____.

I titolari del suddetto conto sono i Sigg.ri: _____.

Art. 9 – La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del successivo D.Lgs n.101/2018 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 – Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle

norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Art. 12 – Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto.

Mesagne,.....

L'Avvocato

Per il Comune di Mesagne
Il Responsabile dell'Area.....
